Un problema interpretativo oggetto di diffuso dibattito

UN SEQUESTRO DEL CFS CONFERMA CHE I "LAGHETTI AZIENDALI" NON ESISTONO GIURIDICAMENTE E SONO STOCCAGGI DI RIFIUTI LIQUIDI

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il fatto. Da un comunicato stampa del Corpo Forestale dello Stato si evidenzia come personale operativo ha provveduto a sequestrare di iniziativa "VASCHE IN TERRA BATTUTA CONTENTI ACQUE REFLUE OLEARIE". Il personale del Corpo "a seguito di controlli finalizzati alla tutela dell'ambiente, ha proceduto al sequestro nella località (…) di n° 2 **invasi artificiali realizzati in terra battuta** e contenenti acque reflue olearie provenienti da vari frantoi anche di altre Regioni limitrofe. Le vasche costruite senza le dovute autorizzazioni urbanistiche ed ambientali sono state trovate colme di acque di vegetazione prodotte dalla campagna olearia 2011 e non destinate alla possibile pratica agronomica con conseguente e illecito stoccaggio per il quale si è proceduto al deferimento del proprietario dei terreni e del rappresentante legale delle ditte frantoiane consorziate che hanno conferito i reflui nelle vasche stesse.

in

48)

La superficie interessata dagli invasi, rispettivamente di mq 1000 circa e mq 500 circa hanno consentito l'accumulo di oltre 6.000 mc. di acque reflue. Il sequestro è stato effettuato di iniziativa dalla P.G. operante a seguito di un attento controllo degli atti presenti presso gli uffici del Comune di (…) sul quale si stanno approfondendo le indagini in ordine ad ipotesi di reato di omissione e di favoreggiamento nelle condotte illecite.!"

Il nostro commento. Questa operazione del CFS conferma una teoria da noi sostenuta da tempo in ogni sede seminariale ed editoriale[1]: i cosiddetti "laghetti aziendali" (di fatto

[1] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): " (…)
I cosiddetti "laghetti aziendali" sono una realtà piuttosto diffusa specialmente nelle tipologie di aziende di tipo allevamento. E spesso vengono considerati esenti dale regole del decreto n. 152/06sulla base del "Codice Così fan tutti©". Ma non è così. Qual è dunque la loro esatta configurazione giuridica?
Va rilevato che il c.d. "laghetto aziendale" si inserisce in modo coerente nella costruzione normativa che del confine tra scarico e rifiuto liquidi (e più esattamente tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale). (…) Laddove il laghetto sia costituito da un semplice scavo nel terreno affatto impermeabilizzato o comunque non impermeabilizzato in modo assoluto e totale, ci troviamo di fronte sostanzialmente a quello che è un riversamento di rifiuti liquidi di acque reflue sul suolo. Consegue in via logica che in tal caso lo scavo nel terreno per ricevere liquidi liquidi è del tutto equiparabile ad uno scavo nel terreno destinato, in ipotesi, a ricevere rifiuti solidi. (…).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

semplici fosse in terra battuta scavate nel terreno senza nessuna impermeabilizzazione) non esistono giuridicamente e sono solo il frutto di una prassi diffusa consolidatasi nel tempo che non trova radice nella normativa di settore. Si tratta puramente e semplicemente di stoccaggi illegali che solo una consuetudine storica derivante dalle regole del "Codice Così Fan Tutti©"[2] può ritenere regolari e conformi alla legge.

Infatti dobbiamo chiederci in quale punto del T.U. ambientale è mai previsto che un liquame zootecnico o un refluo oleario possano essere depositati su queste che sono pure e semplici buche scavate nel terreno, in alternativa al regime ordinario di gestione dei liquami al confine tra scarico e rifiuto liquido.

Nel caso in esame appare evidente che si tratta – come nella maggior parte dei casi similari – di rifiuti liquidi che sono stati trasportati in loco tramite veicoli da diversi insediamenti, oltretutto da zone anche diverse e lontane. Nel chiaro (e spesso frainteso o volutamente malinteso) rapporto tra le regole della parte terza e la parte quarta del D.Lgs n. 152/06 è chiaro ed incontestabile che i liquami di che trattasi trasportati non possono essere certo

---

Ed è logico che si tratta di una ipotesi di gestione illecita di rifiuti aziendali, che andrà ad integrare tutta la filiera degli illeciti conseguenti secondo quantità e qualità dei rifiuti, tempi e modalità di attuazione del fenomeno illegale (stoccaggio o discarica abusiva). La tendenza è certamente in via potenziale verso l'ipotesi di discarica abusiva di rifiuti liquidi nei casi più rilevanti e sistematici.
Nel caso in cui il laghetto sia un entità strutturalmente separata rispetto alla fonte produttiva e al riversamento del liquame in prima battuta, la costruzione appare sostanzialmente identica.
Si verifica infatti spesso che da una vasca il liquame venga prelevato (spesso ad esempio tramite pompe) e trasferito in seconda battuta in "laghetti" fisicamente distaccati rispetto al vascone o alla cisterna principale di raccolta. In questo secondo caso restiamo ancora confinati entro la normativa della parte quarta del T.U. ambientale (disciplina sui rifiuti).
Infatti, il liquame nella vasca di raccolta principale non è uno "scarico" e trattasi, come sopra già ampliamente delineato, di un "deposito temporaneo" o stoccaggio di rifiuti liquidi disciplinato entro la normativa rifiuti. (…) Laddove il laghetto (…) non sia perfettamente impermeabilizzata e quindi sia possibile l'infiltrazione reale o potenziale del liquame verso il suolo, avremmo un riversamento sostanziale dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue su un terreno. Quindi, lo smaltimento illegale dei rifiuti, che verrà perseguito e sanzionato sulla base delle norme del decreto n. 152/06 parte quarta (rifiuti). (…)".

[2] **Codice Così Fan Tutti**: definizione ideata dalla redazione di "Diritto all'ambiente" per indicare l'insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alle regole di legge; si tratta di un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

liquami di scarico ma solo a tutti gli effetti rifiuti liquidi in senso stretto che sono finiti in tali buchi nel terreno per essere stoccati o smaltiti in modo improprio. Come accade nella maggior parte dei casi paralleli a quello che stiamo esaminando.

Le vasche aziendali, a servizio di frantoi oleari e di allevamenti zootecnici, sono – appunto – vasche totalmente isolate dal terreno e con precise caratteristiche tecniche e non sono certo grandi buche a terra aperta sul suolo. Questi "laghetti aziendali" sono in pratica accumuli di rifiuti liquidi sul suolo, che viene "modellato" per poterli meglio accoglierli. Tutto qui.

Oltretutto va operata una valutazione anche sotto il profilo della normativa urbanistico-edilizia, atteso che tali scavi comunque vanno a modificare in modo stabile e permanente l'assetto del territorio e dunque pare non peregrino poterli considerare del tutto free rispetto alle regole inerenti gli atti abilitativi in materia di competenza del Comune. Ed anche sotto questo aspetto spesso la tolleranza delle regole del "Codice Così Fan Tutti©" fa sì che tali invasi vengano considerati irrilevanti anche sotto il profilo della normativa urbanistico-edilizia, oltre che in relazione alle regole sulla gestione dei rifiuti.

Infine, va svolta una riflessione sul trasporto di questi liquami dai luoghi di produzione a queste destinazione di stoccaggio (o smaltimento) improprio. Premesso che è oggettivo che tali viaggi non sono finalizzati a nessuna utilizzazione agronomica (e che in questi casi appare palese come il fine finto di tali utilizzazioni serve solo da copertura per trasporti senza tracciabilità con ben altre finalità), resta da chiedersi come arrivano tali rifiuti in questi laghetti: con quali mezzi, con quali documenti (di fatto è logico pensare: nessuno) e con quali regole di tracciabilità (in itinere e posticipata: di fatto inesistente). Dunque un vero e proprio buco nero nel sistema di gestione dei rifiuti liquidi che meriterebbe attenzione di accertamento su tutto il territorio nazionale. Sorpassando la fase delle prassi tollerate. Anche ricorrendo da parte della PG – come in questo caso – a sequestri di iniziativa che sono parte integrante e doverosa nell'attività di polizia ambientale proprio per impedire che tali reati vengano portati ad ulteriori conseguenze.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 22 aprile 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)